

ON.LE TRIBUNALE DI MILANOISTANZA DIFFERIMENTO UDIENZAR.G. N. 1649/2018 – G.U.L. DOTT.SSA MOGLIA SARA MANUELA

Per la prof.ssa Oriente Stefania, nata a Napoli il 20.01.1972 (C.F.: RNTSFN72A60F839Y), ed ivi residente alla Via Vicinale Cupa Terracina n. 81, rappresentata e difesa, come in atti, dagli avv.ti dagli avv.ti Andrea Abbamonte (C.F.: BBMNDR62D18F839S) ed Eduardo Riccio (C.F.: RCCDRD74H08F839E) presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: [avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it](mailto:avv.eduardoriccio@processonline.legalmail.it) ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

Prof.ssa Biral Maria Francesca rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Giuseppe Leotta e Battista Silvio;  
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti dal Funzionario delegato, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria nazionale per il settore "ABTEC 38 – Applicazioni digitali per le Arti Visive"

PREMESSO

- Con ricorso per opposizione di terzo (R.G.N. 1649/2018), la prof.ssa Oriente adiva codesto on.le Tribunale, avverso e per la riforma "*la sentenza n. 1930 resa e depositata in data 09.09.2016 e mai notificata, nella parte in*



*cui il Tribunale di Milano - Sezione Lavoro e Previdenza - nella persona del G.d.L. dott.ssa Di Lorenzo a definizione del giudizio recante R.G. n. 2040/2016, promosso dalla prof.ssa Maria Francesca Biral nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria nazionale adottata ai sensi del D.M. 526/2014 per la classe ABTEC38 Applicazione digitali per arti visive, e, per l'effetto, ha condannato il Ministero resistente a provvedere all'inserimento, ora per allora, della ricorrente nella suddetta graduatoria con il punteggio dovuto".*

- con provvedimento del 27.02.2018, il GUL adito fissava l'udienza di comparizione delle parti per la data del 18.05.2018, autorizzando "parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti inseriti nella graduatoria nazionale adottata con DM 526/14 per l'insegnamento ABTEC 38 Applicazioni digitali per le arti visive. Dispone che a ciò si provveda nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c. entro il termine perentorio del 10 aprile 2018".

- che con ordinanza del 22.05.2018, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 18.05.2018, il Giudice adito, rilevando che *"preso atto che parte ricorrente, pur avendo fatto richiesta di essere autorizzata alla notifica ex art. 150 c.p.c. per la citazione dei docenti già iscritti nella graduatoria per l'insegnamento di ABTEC e pur essendo stata autorizzata, non ha poi provveduto in conformità al dettato normativo e, più precisamente, non ha rivolto istanza al presidente del Tribunale, decidendo, autonomamente, le modalità con cui provvedere alla notifica; ritenuto, tuttavia, che la citazione dei docenti*



*suindicati costituisca adempimento necessario stante la loro posizione di litisconsorti le cui posizioni potrebbero essere modificate anche in peius dalla pronuncia che si è chiamati ad assumere” ordinava “l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti già iscritti nella graduatoria nazionale per l’insegnamento di ABTEC –Applicazioni digitali per la arti visive-. Dispone che a tale incombente si provveda con le forme previste dall’art. 150 c.p.c. entro il termine perentorio del 29 giugno 2018” rinviando la causa all’udienza del 01.08.2018;*

- che, ai fini della notifica *ex art. 150 c. 3 c.p.c.*, i sottoscritti avvocati depositavano, in data 22.05.2018, istanza per le determinazione delle modalità di notifica per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* all’Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano:

- che, in data 28.05.2018, dal Portale dei Servizi telematici, risultava che la predetta istanza , unitamente al fascicolo, veniva trasmessa al PM;

- che, in data 01.06.2018, dal Portale dei Servizi telematici, l’istanza suddetta risultava trasmessa dal PM all’Ill.mo Presidente del Tribunale;

- che il provvedimento di autorizzazione è stato depositato e comunicato a mezzo pec ai sottoscritti avvocati in data 25.06.2018;

- che alla luce della data di udienza e di comunicazione della suddetta autorizzazione presidenziale, non sussistono i tempi materiali per poter procedere alla complessa notifica per pubblici proclami disposta dall’Ill.mo Presidente del Tribunale di Milano;

- che, in ossequio a quanto disposto dall’on.le Giudicante, con l’ordinanza del 22.05.2018 secondo cui la notifica ai controinteressati (nelle forme di cui



all'art. 150) si sarebbe dovuta perfezionare “entro il termine perentorio del 29 giugno 2018”;

- che, alla luce della data del 29.06.2018 suindividuata (di perfezionamento della notifica ai controinteressati) e della circostanza per cui non sono noti i tempi necessari affinché la pubblicazione, dapprima sul sito del MIUR e sugli altri siti di consultazione diffusa nel settore della scuola, e successivamente sulla Gazzetta Ufficiale, sia debitamente effettuata;
- che, quindi, sarebbe necessario proporre istanza di differimento dell'udienza del 01.08.2018 e del relativo termine entro cui la notifica per pubblici proclami si debba perfezionare, ad altra da fissarsi almeno 90 giorni dopo.

Tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti avvocati

### **CHIEDONO**

Che la S.V. Ill.ma, Voglia concedere un differimento dell'udienza fissata per il 01.08.2018 tenendo conto che, per il regolare espletamento dell'attività per la notifica ai sensi dell'art. 150 co. 3 c.p.c., non essendo noti i tempi effettivi necessari affinché tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avvenga, è auspicabile che dalla data di concessione del differimento dell'udienza alla data dell'udienza intercorra un termine non inferiore a giorni **90**.

Napoli, 25.06.2018

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Eduardo Riccio

